

A man in a dark suit, white shirt, and dark tie stands on the right, holding a large black umbrella over a smaller man in a dark suit who stands on the left. The smaller man is holding a brown briefcase and looking up at the larger man. The background is a plain, light-colored wall with some faint vertical lines. The overall scene is dimly lit, suggesting an overcast day or a studio setting.

LE ASSICURAZIONI

STORIA e DEFINIZIONI

Dalla Preistoria a Lemonade – cenni sulla storia delle assicurazioni

Assicurazione

Trasferimento del rischio da un soggetto ad un altro

RESPONSABILITÀ CIVILE ART. 2043 C.C.

Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno



RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE



RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

(Art. 1218 c.c.: Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile.)



RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 2043 C.C.

Elementi necessari a riconoscere l'esistenza della responsabilità da fatto illecito sono:

- ✓ **nesso di causalità** (collegamento tra evento e danno)
- ✓ **dolo** (condotta intenzionale e finalizzata a causare il danno) o **colpa** (violazione norme di prudenza non finalizzata a causare il danno)
- ✓ **danno ingiusto** (pregiudizio economico sofferto dal danneggiato in conseguenza di un evento che ha reso la sua situazione diversa e peggiore rispetto a quella precedente l'evento stesso)



L'onere della prova è in capo al soggetto danneggiato

RESPONSABILITÀ CIVILE LA POLIZZA

COPERTURA “ALL RISKS”

Vale per i danni conseguenti all'attività indicata in polizza, salvo i limiti qualitativi e quantitativi espressamente previsti

RESPONSABILITÀ E GARANZIA

La responsabilità civile assicurata è sempre più limitata rispetto alla responsabilità teorica di un assicurato



Obbligo assicurativo per i professionisti

Le origini: art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012

(Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali)

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, **idonea assicurazione** per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Obbligo assicurativo per i professionisti



Avvocati

DECRETO 22/09/2017 G.U. 238 DEL 11/10/2016

DECRETO ORLANDO

1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: **patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.**

APPROFONDIMENTO

Cancellazione delle definizioni di **“Danno Materiale”** e **“Perdita Patrimoniale”**
per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose)
per perdite pecuniarie (pregiudizio economico cagionato a terzi non in
conseguenza di morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose)

L'unica definizione rilevante è ora quella di “Danno”, inteso come *“qualsiasi pregiudizio subito da terzi e suscettibile di valutazione economica”*. Il Decreto prevede infatti che l'Assicurazione debba *“coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.”*



DECRETO ORLANDO

Art. 3

Massimali minimi di copertura per fascia di rischio

1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:
 - fascia di fatturato
 - tipologia di attivita' (singolo o studio)

ESEMPIO

Forma individuale

fatturato fino a 30.000€ → massimale richiesto 350.000€

Forma associata

fatturato fino a 500.000€ → massimale 1.000.000€ per sinistro
e 2.000.000€ per anno

DECRETO ORLANDO

3. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' dell'avvocato anche per colpa grave.

4. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.

APPROFONDIMENTO

Adeguamento della definizione di Terzi: *“L'Assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a Terzi. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'Assicurato.”*

Attenzione: *alcuni prodotti sostengono di essere in linea col decreto ma escludono dalla definizione di Terzi “le ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive.”*

DECRETO ORLANDO

6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:

a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;

b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;

c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

d) la redazione di pareri o contratti;

e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

DECRETO ORLANDO

7. E' facolta' delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attivita' al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

8. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della **responsabilita' civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.**

9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilita' per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

10. In caso di **responsabilita' solidale** dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita' dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

RESPONSABILITA' SOLIDALE: ad esempio con il consulente tecnico di parte. La polizza deve coprire salvo il diritto di rivalsa

DECRETO ORLANDO

Art. 2

Efficacia nel tempo della copertura assicurativa

1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una **retroattività illimitata e un'ultrattività** almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

2. L'assicurazione deve contenere clausole che **escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto** a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività'.



EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO - CLAIMS MADE

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei comportamenti colposi da lui commessi anche prima della stipula, se per i medesimi sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stipulata l'assicurazione.

SINISTRO = RICHIESTA DI RISARCIMENTO

EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO- CLAIMS MADE

- Copertura **attività pregressa**
- Copertura **postuma per cessata attività**
- Copertura **postuma a favore degli eredi**
- Copertura **postuma decennale per cessazione del contratto**

(Legge, 04/08/2017 n° 124 -G.U. 14/08/2017)

DECRETO ORLANDO

2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

3. È facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al **netto delle spese di resistenza di cui all'art.1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.**

FRANCHIGIA: parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato

SCOPERTO: parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato

DECRETO ORLANDO

Art. 4

Assicurazione contro gli infortuni (CONDIZIONE IN VIA DI DEFINIZIONE A SEGUITO DELLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE)

1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.

DECRETO ORLANDO

2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.

3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:

capitale caso morte: euro 100.000,00;

capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;

diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.



**DUBBI
E DOMANDE
???**